



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati		Oggetto
ANDREA SCALDAFERRI	Presidente	Fallimento - istanza di ammissione al concordato preventivo - rigetto - documentazione contabile
MARCO VANNUCCI	Consigliere	
ANTONIO PIETRO LAMORGESE	Consigliere - Rel.	
ANDREA ZULIANI	Consigliere	Ud. 17/03/2022 CC Cron. R.G.N. 20894/2015
LOREDANA NAZZICONE	Consigliere	

**ORDINANZA**

sul ricorso 20894/2015 proposto da:

Società ██████ Giovanni di ██████ Giovanni & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché in proprio ██████ Giovanni, ██████ Massimo, elettivamente domiciliati in Roma, Viale delle Medaglie d'Oro n.157, presso lo studio dell'avvocato Saulle Francesco, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Benussi Alessandro, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrenti -

contro

Fallimento ██████ Giovanni di ██████ Giovanni & C. S.n.c., Prosciuttificio Boschi Elidio S.n.c. di Boschi Gianluca & C.;

- intimati -



avverso la sentenza n. 844/2015 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 07/08/2015;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

#### FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Brescia ha dichiarato inammissibile la richiesta di ammissione al concordato preventivo della società ██████ Giovanni di ██████ Giovanni & C. Snc, e dei soci illimitatamente responsabili ██████ Giovanni e ██████ Massimo -e, di conseguenza, ne ha dichiarato il fallimento-, avendo rilevato il mancato deposito dell'estratto notarile del libro degli inventari, nella parte relativa al bilancio e al conto dei profitti e delle perdite, tenuto conto che la società aveva prodotto solo il bilancio 2011 e le dichiarazioni fiscali del 2012 e 2013.

Il reclamo della società e dei soci è stato rigettato dalla Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 7 agosto 2015.

La Corte ha rigettato il primo motivo di gravame, che deduceva la violazione dell'art. 15 legge fall., per mancata o irregolare notifica dell'istanza di fallimento a ██████ Massimo (in luogo diverso dalla sua residenza) e tardiva produzione della relativa documentazione in data successiva al fallimento, rilevando che le notificazioni erano regolari e quella a ██████ Massimo era stata compiuta presso la residenza risultante dalla visura camerale, tanto più che la società si era costituita senza nulla eccepire al riguardo; la Corte ha rigettato il secondo motivo, con cui i reclamanti deducevano di essersi avvalsi della contabilità semplificata e di non essere tenuti al deposito dei bilanci, del libro degli inventari e del libro mastro, rilevando che l'art. 18 del d.P.R. n. 600 del 1973 non ha eliminato l'obbligo delle tenuta dei libri e delle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c. a carico delle imprese minori, che sono comunque tenute a depositare i bilanci relativi agli



ultimi tre esercizi e l'elenco dei creditori, ai sensi dell'art. 161, comma 6, legge fall.; in relazione al terzo motivo, la Corte ha rilevato che la pretesa creditoria azionata dal Prosciuttificio Boschi Elidio Snc era consacrata in un decreto ingiuntivo definitivo e che sintomo dell'insolvenza della società erano anche le esecuzioni forzate promosse nei suoi confronti.

Avverso questa sentenza la società ██████ e i soci hanno proposto ricorso per cassazione, notificato al Curatore del fallimento, alla Prosciuttificio Boschi Elidio e al Pubblico Ministero, i quali non hanno svolto attività difensiva.

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 161, comma 6, legge fall. e omesso esame di fatti decisivi, per avere ritenuto indispensabile, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di concordato preventivo, la produzione dei bilanci degli ultimi tre esercizi e dell'elenco dei creditori, non surrogabile da altra attendibile documentazione idonea a dimostrare la completa e trasparente rappresentazione della situazione economica, finanziaria e contabile dell'impresa, nel caso in cui l'istante, come la società ██████ si sia avvalsa della facoltà di tenere la cd. contabilità semplificata.

Il motivo è infondato.

Il richiedente l'ammissione al concordato preventivo deve depositare dinanzi al tribunale i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti (art. 161, comma 6, legge fall.). Deve trattarsi di documenti contabili redatti secondo struttura e caratteristiche assimilabili a quelle dei bilanci delle società di capitali, in particolare con riferimento all'osservanza dei principi generali dettati dagli artt. 2423 e 2423-*bis* c.c. Detti documenti (che riguardano anche l'imprenditore persona fisica, cfr. Cass. n.



33594 del 2021) si identificano, per le società di persone che svolgono attività commerciale, nei bilanci e nei conti dei profitti di cui all'art. 2217, comma 2, c.c., redatti secondo i criteri previsti dalla legge per le società per azioni in quanto compatibili, nonché nei rendiconti annuali resi dai soci amministratori ai soci che non partecipano all'amministrazione (art. 2261, comma 2, c.c.) che devono essere redatti nell'osservanza dei principi generali dettati dal codice civile per la redazione del bilancio delle società di capitali. Di questi principi la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione, non essendo stata attinta dal motivo che è, in parte, privo di specificità, non precisando quali siano i diversi documenti utilizzabili, e non esaminati, ai fini dell'esame della richiesta di ammissione al concordato (si fa generico riferimento a imprecisati «registri Iva», senza peraltro indicare se prodotti e dove siano reperibili nel fascicolo) e, in parte, impropriamente sollecita nuovi accertamenti di fatto, risolvendosi il motivo nella contestazione del giudizio fattuale di inidoneità della documentazione (dichiarazioni fiscali e bilancio di un solo anno) prodotta in causa dalla società ██████████

Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza impugnata e omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, concernenti la mancata verifica della ritualità del contraddittorio prima della dichiarazione del fallimento, avendo il creditore istante prodotto la relativa documentazione in data successiva, e omessa notifica (o prova della notifica) dell'istanza di fallimento al socio ██████████ Massimo, effettuata a un indirizzo diverso dalla residenza effettiva.

Il motivo è diretto ad una impropria rivisitazione di un accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale, a proposito della ritualità della notifica dell'istanza di fallimento perfezionata il 27 gennaio e 6 febbraio 2015 e a ██████████ Massimo presso la residenza (in Ospitaletto, via



Padana Superiore 83) risultante dalla visura camerale, accertamento la cui erroneità il ricorso deduce senza neppure indicare specificamente il contenuto della relata di notifica. Infondata poi è la doglianza circa la tardività della acquisizione della prova della notificazione tramite le relate dimostrative della regolarità del processo notificatorio che è risultato tempestivamente perfezionato, come affermato nella sentenza impugnata senza ricevere censure sul punto, e senza oltrepassare i limiti della cognizione propria del giudice del reclamo stante l'effetto devolutivo pieno di tale mezzo di impugnazione, per il quale, a seguito della riforma di cui al D.Lgs.n.169 del 2007, non operano i limiti previsti, in tema di appello, dall'art. 345 c.p.c. (Cass. Sez.1, 28/04/2021 n.11216; 19/02/2019 n.4893; 6/06/2012 n.9174).

Il terzo motivo, con il quale i ricorrenti deducono l'insussistenza e il mancato esame di fatti estintivi del credito del Prosciuttificio Boschi, è infondato nella parte in cui denuncia l'omessa pronuncia (ex art. 112 c.p.c.), essendosi la Corte territoriale espressamente pronunciata sul pertinente motivo di gravame, e inammissibile nella parte in cui propone una vana censura di merito indirizzata alla *ratio decidendi* con la quale la Corte territoriale ha evidenziato le ragioni creditorie dell'istante, consacrate in un decreto ingiuntivo definitivo, oltre alle esecuzioni forzate indicative dell'insolvenza della società ██████████

Il ricorso è rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di



contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso,  
a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Roma, 17 marzo 2022

Il Presidente

